

Legge regionale Campania 18 novembre 2009, n. 14

Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro

Art. 50

Tirocini formativi e di orientamento

1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53), tirocini formativi e di orientamento da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti promotori contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati nonché i percorsi di formazione ed inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante e non configurano rapporti di lavoro subordinati.
2. I soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale.